



U.O.S. Servizi Tecnici e Patrimoniali

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.120/2020 E S.M.I. TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL: ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA DIREZIONALE E DI EMERGENZA ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO DELL'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S. DI PADOVA. COMM. IOV3026

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1: OGGETTO DELLA FORNITURA

Fornitura e installazione di segnaletica e cartellonistica di informazione e direzionale all'interno della sede di Castelfranco Veneto (TV) dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova.

Le tipologie di segnaletica da fornire e i quantitativi sono indicati nel computo metrico allegato.

La segnaletica dovrà rispettare tutte le norme di sicurezza, anche per quanto riguarda la reazione al fuoco. La segnaletica dovrà essere realizzata con prodotti e materiali che consentano, all'occorrenza, l'aggiunta e/o la sostituzione di singoli elementi perfettamente integrati nella struttura di base originaria, anche in forma autonoma da parte degli operatori dell'Ente senza richiedere l'intervento del fornitore o con interventi limitati.

La segnaletica dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:

- funzionalità, modularità e flessibilità;
- possibilità di implementazione;
- facilità di gestione.

La grafica dovrà essere realizzata su un supporto facilmente reperibile da parte dell'Ente.

Il fornitore dovrà fornire la garanzia sui prodotti e sulla durabilità degli stessi, pari a 5 anni. In caso di deterioramento dei prodotti anteriore al suindicato termine, il fornitore dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione dei prodotti senza alcun onere a carico dell'Istituto.

Il fornitore dovrà certificare che i materiali utilizzati sono in classe 1 di reazione al fuoco, allegando copie delle certificazioni rilasciate da laboratori accreditati.

Il fornitore dovrà garantire la disponibilità dei prodotti per eventuali integrazioni o modifiche della segnaletica per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di prima installazione.

Art. 2: CONSEGNA

Tutti i beni oggetto dell'appalto dovranno essere consegnati in opera, previo accordo con il Servizio Tecnico dell'Istituto Oncologico Veneto, entro il termine di sessanta giorni solari e consecutivi dall'invio del materiale relativo alla grafica e ai contenuti informativi da inserire nella segnaletica interna.

Art. 3: MODIFICHE DELLA FORNITURA

Se, nei successivi 60 giorni dall'installazione della cartellonistica, a seguito della verifica della funzionalità della stessa, dovessero rendersi necessarie modifiche o implementazioni per migliorare il flusso dell'utenza ai vari piani della sede dell'Ente, l'aggiudicataria dovrà rendersi disponibile ad eseguirle in base alle indicazioni che verranno concordate con l'Ente. Modifiche di dettaglio o di semplice collocazione della segnaletica saranno considerate comprese nel prezzo di affidamento. Eventuali aggiunte nella cartellonistica che dovessero rendersi necessarie, saranno invece remunerate in base al prezzo di offerta della cartellonistica compresa nella procedura di affidamento.

Art. 4: DANNI A PERSONE O COSE

Il soggetto affidatario è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause ad esso imputabili, di qualunque natura, che risultino arrecati dal proprio personale a persone e/o cose, tanto dell'Ente che di terzi, in dipendenza di negligenze o di omissioni nell'esecuzione della prestazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Filippo Ciaglia

Referente della pratica: Dott.ssa Federica Levorato

UOS Servizi Tecnici e Patrimoniali 049 821 5759

[email: ufficio.tecnico@iov.veneto.it](mailto:ufficio.tecnico@iov.veneto.it)

La stazione appaltante non è responsabile dei danni eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature del soggetto affidatario che possono derivare da comportamenti di terzi estranei alla stazione stessa.

Il soggetto affidatario dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

Art. 5: CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE

La fattura sarà emessa dopo il completamento della fornitura e la posa in opera della segnaletica. Il pagamento sarà disposto sul CC dedicato comunicato dal fornitore ai sensi della L. 136/2010 mediante bonifico con eventuali spese a carico del beneficiario entro il termine di 45 giorni dall'attestazione di regolare esecuzione della fornitura. Tale attestazione, sussistendone le condizioni, sarà resa dal RUP entro 45 giorni dal ricevimento della fattura.

Art. 6: PENALITA' E INADEMPIMENTO

Le penali applicabili e le cause di applicazione delle stesse, sono quelle indicate nella lettera di invito della presente procedura.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al Fornitore per iscritto. Qualora l'Ente, a causa dell'inadempimento del Fornitore, dovesse rivolgersi ad altra Impresa, saranno addebitati al Fornitore i maggiori oneri eventualmente sostenuti, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni causati.

Art. 7: SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti di legge come indicato dalla lettera di invito della presente procedura.

Art. 8: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere a qualsiasi titolo il contratto, a pena di inefficacia della cessione medesima. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi del presente articolo, l'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.

Art. 9: SICUREZZA

La fornitura in opera dei beni oggetto del presente capitolato comporta rischi da interferenza, pertanto si procederà alla redazione del DUVRI, che fa parte integrante del contratto di appalto, e della nota di coordinamento che dovrà essere sottoscritta da entrambe le parti. Gli oneri posti a carico DELL'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO per la prevenzione dei rischi da interferenza, secondo le indicazioni riportate nei documenti di cui sopra, ammontano a € 3.000,00. Tale somma dovrà essere aggiunta ai corrispettivi dovuti al fornitore in sede di fatturazione degli stessi.

Art. 10: CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non risulta espressamente contemplato nel presente capitolato speciale si fa rinvio alle condizioni generali per le forniture del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e a quelle del Codice Civile.

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Filippo Ciaglia

Referente della pratica: Dott.ssa Federica Levorato

UOS Servizi Tecnici e Patrimoniali 049 821 5759

[email: ufficio.tecnico@iov.veneto.it](mailto:ufficio.tecnico@iov.veneto.it)